

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2927-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PROVERA)

Comunicata alla Presidenza il 1° luglio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2004

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intendano intraprendere rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento, sollecitato da parte bielorussa, e costituisce uno strumento regolatore del trasporto su strada fra l'Italia e la Bielorussia per contribuire allo sviluppo dell'interscambio commerciale.

L'Accordo, in particolare, prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria; prevede, altresì, che i trasporti di merci con destinazione in uno dei due Paesi contraenti, sia in conto proprio che in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salvo alcune deroghe concernenti i trasporti funebri, quelli destinati alle esposizioni e quelli occasionali destinati o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;

e ancora i trasporti postali, quelli necessari alla scorta di merci di valore o alle cure mediche in casi di soccorsi urgenti.

Le autorizzazioni, valide per un viaggio di andata e ritorno, sono attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per l'attuazione dell'Accordo, durante gli incontri annuali previsti all'articolo 26 dell'Accordo stesso. Come di consueto per gli accordi di questa tipologia, è vietato il carico di merci sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).

I requisiti riguardanti imprese, veicoli e conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.

L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati; quali sanzioni possono essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dalle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio l'infrazione è stata commessa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PROVERA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

16 giugno 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

25 maggio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bielorussia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Minsk il 3 giugno 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.065 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

